

Allegato D
20164

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata "SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.A." (di seguito la "Società"), siglabile in forma abbreviata "SIN S.p.a.".

La Società è costituita ai sensi dell'articolo 15-bis del d.lgs. n. 74/2018 e ss.mm.ii., che la qualifica come società *in house* del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito, rispettivamente, il "Ministero" e "AGEA", nonché congiuntamente "le pubbliche amministrazioni socie" o "i Soci").

La denominazione e la sigla della Società potranno essere scritte senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica e con caratteri minuscoli o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche "organo amministrativo"), laddove consentito dalle disposizioni di legge, ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune e di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze o recapiti sia in Italia che all'estero.



Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata (una o più volte) o anticipatamente sciolta, purché nel rispetto della vigente normativa e nei termini di legge, dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 15-bis del d.lgs. n. 74/2018 e ss.mm.ii., opera secondo il modello e nel rigoroso rispetto dei requisiti dell'*in-house providing* previsti dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016, nonché del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con controllo analogo congiunto delle pubbliche amministrazioni socie.

La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento dei compiti previsti negli articoli 1 e 15-bis del d.lgs. 74/2018 e ss.mm.ii., nonché quelli alla stessa attribuiti dalle vigenti disposizioni normative. La Società, in quanto soggetta al controllo analogo congiunto dei Soci, può svolgere - fermi restando, in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, gli obblighi di cui



all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - ulteriori compiti alla stessa affidati con atti del Ministero o di AGEA, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.3.

La Società è vincolata ad effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle pubbliche amministrazioni soci che esercitano il controllo analogo congiunto. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis del d.lgs. n. 175/2016, è consentita la produzione di un fatturato ulteriore, anche rivolta a formalità diverse, soltanto a condizione che le attività svolte per la produzione di tale fatturato permettano il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo congiunto, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod. civ. e comunque nel rispetto dei precedenti paragrafi, la Società può acquisire partecipazioni, anche di minoranza, o investimenti in società o imprese, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nonché coordinarsi, consorzarsi e associarsi con altre aziende, società o raggruppamenti di imprese e, in generale, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado, prestare garanzie reali e personali anche a favore dei terzi per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei Soci, dell'Amministratore unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e dei Revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci, ovvero quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II- CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.352.941,00 (Euro due milioni trecentocinquantaquattromilanevecentoquarantuno/00), suddiviso in numero 4.705.882 (quattro milioni settecentocinquantaquattromilanevecentoquarantadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna.

La Società è a totale partecipazione pubblica. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella espressamente prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società. Il capitale sociale, interamente pubblico, è detenuto per il 51% (cinquantuno per cento) dal "Ministero Dell'agricoltura, Della Sovranità Alimentare e Delle Foreste" e per il 49% (quarantanove per cento) da "Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)". Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. In caso di aumento di capitale, le partecipazioni di nuova emissione saranno riservate in sottoscrizione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ.

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di tale delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

Salvo quanto previsto al precedente articolo 6, paragrafo 2, non è consentito il trasferimento delle azioni né esse possono formare oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO IN HOUSE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOCIE

Articolo 8 bis – Organi societari

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale;

CAPO I - ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione

L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno una delle pubbliche amministrazioni socie conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ..



L'Assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine l'organo amministrativo deve segnalare nella propria relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo o Comune diverso da quello ove è posta la sede sociale.

Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; nell'avviso possono essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea di seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e degli organi di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e degli organi di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria è in ogni caso convocata quando sia necessario deliberare nei casi previsti dall'articolo 12.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili previa valutazione dei soci pubblici;
- delibera sul trasferimento della sede sociale o sull'istituzione, soppressione di succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze;
- delibera sulla determinazione dei compensi degli Organi;
- delibera in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti, nei confronti di un revisore legale o di una società di revisione legale, determinandone il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale, dei Sindaci, dei liquidatori e del revisore contabile o della società di revisione;
- delibera su quanto altro previsto dal presente Statuto e dalla legge;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sull'emissione di obbligazioni;

- sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;
- sull'aumento o diminuzione del capitale sociale;
- su quanto altro previsto dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 10 - Diritto di intervento, rappresentanza e modalità di svolgimento

Il diritto di intervento all'Assemblea è disciplinato dalla legge.

I Soci, ai fini dell'esercizio del diritto di intervenire all'Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita a persona, anche non azionista, che non sia né componente degli organi di amministrazione o di controllo né dipendente della Società, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 cod. civ.

È consentita l'espressione del voto anche per corrispondenza nonché, ove lo preveda l'avviso di convocazione indicandone le modalità, l'espressione del voto in via elettronica, per tale intendendosi la possibilità che il socio, durante l'Assemblea, esprima il proprio voto, ad esempio, via posta elettronica certificata con firma digitale oppure attraverso un'apposita piattaforma telematica o altri strumenti che la Società abbia eventualmente abilitato o predisposto. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta anche con modalità da remoto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, purché sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.


La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Presidenza, deliberazioni e competenze assembleari

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato; in assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Vice Presidente, se nominato, ovvero da altro Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione; in difetto di tali condizioni l'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e delle deleghe, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina con il voto a maggioranza dei presenti un Segretario, anche non socio; la nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.



Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano le vigenti norme di legge.

L'Assemblea delibera sulle materie attribuite rispettivamente all'Assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria dalla legge e dal presente Statuto. All'Assemblea ordinaria sono riservate anche le competenze di cui all'articolo 2364 cod. civ. nonché quelle di cui all'articolo 12 del presente Statuto, salve quelle ivi riferite espressamente e specificamente all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera, salve ulteriori o diverse previsioni di legge o dello Statuto, nelle seguenti materie: modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; fusione, incorporazione, scissione, trasformazione della Società; aumento o riduzione del capitale sociale; eventuale emissione di obbligazioni; eventuale proroga o scioglimento della Società; nomina e sostituzione dei liquidatori, determinazione dei relativi poteri e compensi, revoca dello stato di liquidazione.

L'Assemblea può affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, determinandone il corrispettivo.

Articolo 12 - Competenze autorizzative dell'Assemblea ordinaria in relazione ad atti degli amministratori

L'Assemblea ordinaria può autorizzare l'organo amministrativo ad attribuire deleghe gestionali a uno dei componenti dell'organo amministrativo medesimo o al Presidente di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 12, del presente Statuto.

L'Assemblea, per esercitare le competenze autorizzative per gli atti di sua competenza acquisisce preventivamente il parere dei Soci pubblici che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

L'organo amministrativo, qualora intenda adottare o proporre uno degli atti di competenza dell'assemblea è tenuto alla trasmissione della proposta di deliberazione alle pubbliche amministrazioni almeno 16 (sedici) giorni antecedenti la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea; successivamente alla trasmissione della proposta, l'Assemblea sarà convocata con le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto. La proposta è corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da una relazione illustrativa onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte delle pubbliche amministrazioni socie. In casi eccezionali di urgenza, purché non imputabili a ritardi o inerzie dell'organo amministrativo, e da motivarsi adeguatamente da parte di quest'ultimo, il termine di cui sopra può essere ridotto fino a un minimo di 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

CAPO II-AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 13 - Organo amministrativo: composizione, requisiti, compensi e deleghe.

Rappresentanza della Società

Nel rispetto della legislazione vigente e del presente Statuto, l'organo amministrativo prepara, predispone e adotta gli atti di gestione opportuni e necessari per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esercitando i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati ad altri organi sociali o delegati dal medesimo organo amministrativo. Nella propria azione e nella gestione ordinaria o straordinaria, in ogni caso, l'organo amministrativo si conforma alle deliberazioni dell'Assemblea e alle linee strategiche, di indirizzo e coordinamento sentite il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto e si impegna ad ottemperare agli atti di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post e ad adempiervi senza rifiuti, omissioni o indugi.

La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, previa deliberazione motivata dell'Assemblea ordinaria per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. L'Assemblea ha facoltà in ogni tempo di sostituire all'Amministratore unico un Consiglio di Amministrazione e viceversa, o di adottare i sistemi alternativi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ove ne ricorrano le condizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al presente paragrafo sono trasmesse agli organi competenti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

In caso di amministratore unico, questo è nominato e revocato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione questo è composto da:

- due componenti designati dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- un componente designato da AGEA.


Il Presidente è designato dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, su proposta del Direttore generale di AGEA.

Le designazioni sono effettuate dalle Parti nel rispetto dei relativi ordinamenti interni.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 cod. civ.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo, con la determinazione dei relativi compensi, e la loro eventuale revoca, decadenza, sostituzione o sospensione - nei casi indicati dal presente Statuto o dalla legge - è deliberata da parte dell'Assemblea.

I compensi massimi degli amministratori non possono eccedere i limiti di legge, applicandosi in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..



Gli amministratori, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra soggetti che siano in possesso sia dei requisiti di cui al Codice Civile, sia dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e ai relativi atti di attuazione. Sono da osservare altresì, nei limiti di applicabilità alle società in house, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. e resta in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 12 del d.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. e dall'articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e ss.mm.ii. Inoltre, non può essere nominato amministratore chi si trova nelle condizioni di cui al comma 734 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e ss.mm.ii.

Fermo quanto previsto nel paragrafo precedente, nelle more dell'attuazione dell'articolo 11, comma I, del d.lgs. n. 175/2016, fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. ivi richiamato o in assenza di quest'ultimo, oltre al codice civile, alle norme richiamate nel paragrafo precedente e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti, si applica, in via transitoria, anche la disciplina di cui al Capo I del Titolo V del presente Statuto.

Il venir meno dei requisiti di legge e statuari necessari per la nomina costituisce causa di decadenza dei componenti dell'organo amministrativo.

La composizione dell'organo amministrativo, in caso di Consiglio di Amministrazione, deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio fra i generi, riservando al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo del totale dei componenti. In caso di nomina di un Amministratore unico, l'esigenza di assicurare l'equilibrio fra i generi è tenuta in considerazione al momento di ogni nuova nomina dando luogo, per quanto possibile, a un'adeguata alternanza.

Qualora, anteriormente alla scadenza naturale, nel corso dell'esercizio vengano a cessare per qualsiasi motivo tutti i componenti dell'organo amministrativo, l'Assemblea per la nomina dell'intero organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione ma acquisendo, in ogni caso, il previo parere vincolante del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto nelle materie rientranti nelle sue competenze. Si procede nello stesso modo di cui al periodo precedente anche qualora venga meno la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo (se collegiale): in tal caso l'intero organo amministrativo si intende decaduto, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale per la ricostituzione dell'organo amministrativo medesimo e trovano applicazione le modalità previste dall'articolo 2386, comma 5, cod. civ. Qualora, invece, venga meno una minoranza dei componenti dell'organo amministrativo, la sostituzione dei medesimi avviene ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, cod. civ. In ogni caso di sostituzione deve comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I componenti dell'organo amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della Società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

È comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo, e a tutti i dirigenti della Società, gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla

legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 cod. civ.

In caso di organo amministrativo collegiale, è consentita l'attribuzione di deleghe di gestione, fermo restando che rimane in capo al Presidente la rappresentanza della Società. In tutti i casi, l'attribuzione di deleghe gestionali è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea.


Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento, previa informativa ai Soci, avocare a sé le operazioni rientranti nella delega o revocare le deleghe conferite. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

La rappresentanza generale della Società è attribuita all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La carica di Vice Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione, è attribuita dall'organo amministrativo esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, con divieto di riconoscimento di compensi aggiuntivi; in caso di impedimento anche del Vice Presidente, il potere di rappresentanza spetta al Consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. La rappresentanza sociale spetta anche all'amministratore delegato esclusivamente nell'ambito dei poteri rappresentativi al medesimo delegati, nonché al Direttore Generale e ai procuratori nei limiti dei poteri rappresentativi espressamente e specificamente determinati dall'organo amministrativo nel corrispondente atto di nomina.

L'organo amministrativo, in coerenza con gli atti di indirizzo formulati dai soci pubblici nell'ambito del c.d. controllo analogo può nominare e avvalersi di un Direttore Generale, - al quale spetta la gestione tecnico-operativa della Società, in esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione - e revocarlo, determinandone compiti, poteri e compensi, sentito anche il parere del Collegio Sindacale circa i compensi medesimi, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo II del d.lgs. n. 175/2016 e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il conferimento degli incarichi. Al Direttore Generale si estendono le previsioni di cui ai paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente articolo in quanto compatibili.

La nomina e la revoca del Direttore generale sono subordinate al gradimento da parte dei Soci pubblici, nell'ambito del cosiddetto controllo analogo. Il Direttore generale esercita i poteri affidategli da parte del Consiglio di Amministrazione, e risponde dell'attuazione di qualsiasi altro compito eventualmente attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore generale, nell'ambito dei poteri attribuiti da parte del Consiglio di Amministrazione, viene conferita la rappresentanza legale della Società verso l'esterno e in giudizio, ed il potere di utilizzo della firma sociale. Le funzioni di Direttore generale sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore generale, inoltre dovrà evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento delle proprie funzioni o nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

L'organo amministrativo può altresì nominare procuratori, determinandone i poteri; ha la facoltà di conferire per determinati atti, o categorie di atti, procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.



Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni.

Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce all'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione designa il Direttore Generale, ove sia prevista tale figura. La designazione avviene secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

L'organo amministrativo, qualora intenda adottare o proporre uno degli atti di sua competenza è tenuto alla trasmissione preventiva della relativa proposta di deliberazione alle pubbliche amministrazioni socie; almeno 16 (sedici) giorni antecedenti la data prevista per la prima convocazione del Consiglio; successivamente alla trasmissione della proposta, il Consiglio sarà convocata con le modalità di cui al presente Statuto. La proposta è corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da una relazione illustrativa onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte delle pubbliche amministrazioni socie-fu casi eccezionali di urgenza, purché non imputabili a ritardi o inerzie dell'organo amministrativo, e da motivarsi adeguatamente da parte di quest'ultimo, il termine di cui sopra può essere ridotto fino a un minimo di 8 (otto) giorni prima del Consiglio.

Articolo 14 - Organo amministrativo: funzionamento

Il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione, è indicato dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile. La carica di Vice Presidente è attribuita dall'organo amministrativo nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 13, del presente Statuto.

L'organo amministrativo nomina, anche al di fuori dei propri componenti, un Segretario che provvede alla verbalizzazione delle riunioni. Ove prescritto dalla legge e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti da un notaio.

Il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione, convoca l'organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno, nella sua qualità ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza, o quando lo richiedano i Soci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma in ogni caso non inferiore alle 24 ore.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione (audio oppure audio- video), nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, purché:

- di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati.

In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente della riunione può farsi eventualmente coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al Segretario verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Sono fatte salve eventuali superiori disposizioni normative, anche relative a situazioni emergenziali, in deroga a quanto sopra previsto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.


Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Articolo 15 - Controllo analogo congiunto

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello cd. "in house" attraverso specifici accordi di servizio. Il socio pubblico esercita sulla Società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione.

Al fine di consentire l'esercizio del "controllo analogo" e di formulare atti di indirizzo vincolanti, l'Organo amministrativo della Società fornisce ai Soci pubblici, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame, i seguenti documenti:

- a) DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SPESA E BILANCIO CONSUNTIVO;
- b) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA;



- c) ORGANIGRAMMA ED EVENTUALI MODIFICHE ALLO STESSO;
- d) RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETÀ;
- e) RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO REDATTA A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E PUBBLICATA CONTESTUALMENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO, CONTENENTE SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE;
- f) ATTI FONDAMENTALI DELLA GESTIONE QUALI, AD ESEMPIO, PIANI INDUSTRIALI E PIANI ECONOMICO-FINANZIARI;
- g) PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE;
- h) PROPOSTE DI DELIBERE SOCIETARIE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
- i) REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO ASPETTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ;

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, i Soci pubblici possono richiedere alla Società ogni documento utile a tal fine, anche ulteriore rispetto ai documenti di cui sopra da a) ad i).

Qualora si dovessero verificare eventi straordinari, non previsti negli atti e documenti sopra citati da a) ad i), che potrebbero ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, anche ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta ad informare immediatamente i Soci pubblici, trasmettendo dettagliata informativa.

I Soci pubblici nell'esercizio del proprio potere di "controllo analogo" possono inviare agli Organi sociali atti di indirizzo vincolanti in merito ai profili di cui ai precedenti commi, e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno.

I Soci pubblici potranno effettuare verifiche e controlli in merito allo stato di attuazione degli obiettivi della Società, con individuazione di azioni correttive in caso di irregolarità, inadempimenti o di situazioni di scostamento o squilibrio finanziario.

I Soci pubblici esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo, svolgendo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di società in houseproviding. Tale controllo analogo potrà essere esercitato tramite attività di:

indirizzo e pianificazione; controllo economico finanziario;
controllo amministrativo/gestionale.

Le modalità di esercizio delle suddette attività di controllo analogo sono stabilite mediante il "Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società SIN spa" approvato con apposita deliberazione dell'Assemblea della Società.

I Soci hanno in ogni caso il diritto, ad ogni effetti di legge, di formulare, all'organo amministrativo indirizzi vincolanti aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei contratti della società.

In ogni caso, in relazione al potere di vigilanza e controllo, da parte dei Soci pubblici nei confronti della Società, l'organo amministrativo della Società è tenuto a trasmettere ai Soci pubblici gli atti utili alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano annuale delle attività. La trasmissione degli atti avviene anche al fine di consentire ai Soci pubblici di mantenere un costante ed effettivo grado di informazione in ordine allo svolgimento dei propri servizi espletati per mezzo della società.

I Soci pubblici e la Società, al fine di soddisfare e rispettare i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento, sono tenuti a collaborare e cooperare, anche tramite la comunicazione di atti e dati da entrambe le parti motivatamente richiesti, al fine di consentire l'effettivo controllo dei Soci pubblici su ciascun servizio affidato alla Società, nonché al fine di consentire alla Società di perseguire il preminente interesse pubblico sotteso al servizio alla stessa affidato.

L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione societaria.

La violazione delle regole relative all'esercizio del potere di controllo analogo integra una delle fattispecie di giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 16- Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, e sull'idoneità del sistema amministrativo- contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione

Il Collegio Sindacale è composto da:

-due sindaci effettivi e un sindaco supplente designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

-il Presidente e un sindaco supplente designati da AGEA.


Le designazioni sono effettuate dalle Parti nel rispetto dei relativi ordinamenti interni.

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, ne nomina il Presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso, in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali. L'Assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti.

I compensi massimi dei componenti del Collegio Sindacale non possono eccedere i limiti di legge, applicandosi in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

I componenti del Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra soggetti che siano in possesso sia dei requisiti di cui al Codice Civile, sia dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e ai relativi atti di attuazione. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge, generali e/o speciali, applicabili alle società a controllo pubblico, in materia di ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità o decadenza ove riferibili all'organo di controllo.

Fermo quanto previsto nel paragrafo precedente, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 175/2016, fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. ivi richiamato o in assenza di quest'ultimo, oltre al Codice Civile e alle leggi vigenti si applica, in via transitoria, anche la disciplina di cui al Capo I del Titolo V del presente Statuto.



Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e statutari necessari per la nomina. La perdita di tali requisiti determina la decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano in ordine di età, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2401 cod. civ.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio fra i generi, riservando al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo dei componenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale nomina un Segretario che provvede alla verbalizzazione delle riunioni.

I sindaci restano in carica secondo quanto previsto dall'articolo 2400 cod. civ. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

È vietato corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato.

Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera secondo le modalità previste dall'articolo 2404 cod. civ. Il verbale delle riunioni del Collegio viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, comma I, n. 5) cod. civ. ed è sottoscritto dagli intervenuti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, purché: tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi siano preventivamente notiziati; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti affrontati, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati; sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione. In tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Collegio Sindacale esercita i poteri di cui al Codice Civile ed adempie al dovere di assistere alle adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2405 cod. civ.

Articolo 17 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'organo amministrativo individua, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'organo amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del d.lgs. 58/1998 e ss.mm.ii.. La nomina o eventuale revoca, decadenza, sospensione o sostituzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la determinazione dei relativi compensi, sono deliberate dall'organo amministrativo, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, UTILI

Articolo 18 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'Assemblea nel rispetto della legge.

TITOLO V - CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA

CAPO I - CLAUSOLE TRANSITORIE

Articolo 19 - Ambito di applicazione e oggetto

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11, comma I, del d.lgs. n. 175/2016, fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. ivi richiamato, ferma l'applicazione di tutte le pertinenti disposizioni del Codice Civile, delle norme richiamate nel paragrafo 5 del precedente articolo 13 e delle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari vigenti, i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale sono disciplinati in via transitoria dagli articoli di cui al presente Capo. Tale disciplina cesserà di operare al momento dell'entrata in vigore del citato D.P.C.M.

Articolo 20 - Requisiti di onorabilità dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale

Non possono ricoprire la carica di componenti dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

- a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
 - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - ii. dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile, dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - iv. dall'articolo 51, comma 3 bis, del Codice di Procedura Penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente paragrafo I, lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al precedente paragrafo 1, lettera b);

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale che, nel corso del mandato, riceva la notifica di uno dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo 2, deve dare immediata comunicazione, rispettivamente, all'organo amministrativo o al Collegio Sindacale, con obbligo di riservatezza: in tal caso, a loro volta, l'organo amministrativo o il Collegio Sindacale informano immediatamente i Soci. L'organo amministrativo o il Collegio Sindacale, ciascuno rispetto ai propri componenti, verificano, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza (comunque acquisita) dell'emissione dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo 2, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che l'organo amministrativo, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, su richiesta vincolante del Collegio Sindacale in caso in cui la notifica riguardi un componente di quest'ultimo, motivando tale proposta di permanenza in carica sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale o dell'attività di controllo (a titolo esemplificativo, attuazione del piano industriale, realizzazione di operazioni straordinarie o di rilievo strategico, etc.) e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Se l'Assemblea, nella data di convocazione non delibera la permanenza in carica, il componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. In caso di Amministratore unico, le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente paragrafo sono svolte dal Collegio Sindacale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale accertano la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 21 - Requisiti di professionalità dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale

I componenti dell'organo amministrativo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società;
- c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
- d) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della Società;
- e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato, l'Amministratore Unico e il Presidente del Collegio Sindacale devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti paragrafi, ovvero aver già ricoperto le predette cariche nella Società negli ultimi dieci anni.

Articolo 22 - Requisiti di autonomia dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale

Fatte salve tutte le disposizioni legislative o regolamentari che stabiliscano ulteriori requisiti rispetto a quelli qui previsti, si applicano i paragrafi seguenti.

Non possono ricoprire le cariche di componenti dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale coloro che:



a) ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) sono membri del Parlamento o del Parlamento europeo;

Non possono essere componenti dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale coloro che hanno conflitti di interesse con la Società, anche in riferimento ad eventuali cariche in società che possano considerarsi concorrenti rispetto ad alcune delle attività della Società.

Non possono ricoprire la carica di componente dell'organo amministrativo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di controllo della medesima Società o di società controllate.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile. Inoltre, non possono ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo amministrativo della medesima Società o di società controllate.

Articolo 23 - Verifica dei requisiti

Al momento dell'accettazione della carica, i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli 22, 23 e 24 e in caso di perdita, in corso di carica, dei requisiti medesimi ne danno immediatamente comunicazione rispettivamente all'organo amministrativo o al Collegio Sindacale; in tal caso, a loro volta, l'organo amministrativo o il Collegio Sindacale informano immediatamente i Soci.

L'organo amministrativo ovvero il Collegio Sindacale, ciascuno rispetto ai propri componenti, verificano la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 22, 23 e 24 e, in caso di difetto, dichiarano la decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 3, del presente Statuto.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi I e 2, l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale, ciascuno rispetto ai propri componenti, valutano annualmente la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 22, 23 e 24 in capo, rispettivamente, ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

In caso di Amministratore unico, le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente articolo sono svolte dal Collegio Sindacale.

CAPO II - CLAUSOLE FINALI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, CLAUSOLACOMPROMISSORIA

Art. 23 bis Prevenzione delle crisi aziendali

Qualora emerga, dall'attività di programmazione del rischio di crisi aziendale, uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione della Società adotta senza indugio i provvedimenti necessari a fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti e di eliminarne le cause, richiedendo al Direttore generale la predisposizione di un idoneo piano di risanamento, da sottoporre alla propria approvazione

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge generali o' speciali applicabili alla Società, quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società l'organo amministrativo deve, senza indugio, provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Attesa l'acquisita natura in house della società, all'atto dell'approvazione del nuovo statuto decadono gli organi di SIN s.p.a. in carica.

Fermi gli organi previsti dal presente Statuto, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di eventuali comitati con funzioni solo consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e deve essere autorizzata dall'Assemblea ordinaria. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Agli organi di amministrazione e di controllo della Società si applica il d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994 e ss.mm.ii.

È in ogni caso vietato sia corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, sia corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Per quanto non diversamente ed espressamente disposto nel presente Statuto e dal d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., valgono le norme del Codice Civile, le norme generali di diritto privato e le disposizioni delle leggi speciali o dei regolamenti governativi o ministeriali in materia.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i Liquidatori, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale composto di tre membri,

tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. Dopo la nomina e l'accettazione della nomina, i tre arbitri provvedono a designare fra di loro il Presidente del collegio. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente del collegio, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie attinenti la validità delle delibere assembleari, il collegio arbitrale potrà disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione di tale costo.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. In tal caso, e negli altri casi in cui non possa farsi applicazione del presente articolo, troverà applicazione il successivo articolo 27.


La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i Soci; essa è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori, Sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti

Si applicano le ulteriori vigenti disposizioni del d.lgs. n. 5/2003 e ss.mm.ii., nei limiti di compatibilità con la legislazione speciale che disciplina la Società. In particolare, le eventuali modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in Assemblea.

Articolo 27 - Foro Competente

27.1 Foro competente per ogni controversia societaria non demandabile agli arbitri è quello di Roma, fermo restando quanto previsto dagli artt. 12 e 19, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

Edoardo Finici



Gianni R.